

**FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE
DI CINEMATOGRAFIA**

Lotto n. 3

Polizza ALL RISKS ELETTRONICA

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Apparecchiature elettroniche ed informatiche: Apparecchiature – Tecniche	<p>Apparecchiature elettroniche ed elettromedicali e tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature tecniche: elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi, necessari per lo svolgimento dell'attività della Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano nelle apparecchiature elettroniche: computers, calcolatrici, etichettatrici, espansioni di memoria per PC, fax, fotocopiatrici, lettori CD e DVD per PC, masterizzatori per PC, moduli ed apparati di rete, monitor per PC, notebook, Pen mini drive USB, server, terminali e apparati EDP, scanner, stampanti, tastiere, switch, telefoni anche cellulari, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre simili apparecchiature.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano nelle apparecchiature tecniche: accoppiatrici, affettatrici, alimentatori, amplificatori, veicoli non soggetti alla Legge 990 e s.m.i., batterie per cineprese, carica batterie, carrelli per esercitazioni esterne, casse acustiche, cavalletti, casseforti, cineprese complete di accessori, cuffie acustiche, equalizzatori, esposimetri, frigoriferi, generatori, gruppi di continuità, impianti, ingranditori per laboratori fotografici, lettori di badge, lettori DVD, lettori di microfiches, macchine fotografiche, microfoni, mixer, monitor TV, obiettivi fotografici e cinematografici, piccoli attrezzi da falegnameria, piastre di registrazione, proiettori di scena, radiomicrofoni, registratori, sistemi Dolby, strumenti musicali, telecamere, televisori, videocamere, videolettori, videoproiettori e videoregistratori.</p> <p>Società: la Compagnia di Assicurazioni. Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.</p>
Società:	la Compagnia di Assicurazioni
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia, per il quale è prestata l'assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 — Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio — Variazioni del rischio**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 — Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 — Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Art. 4 — Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/10/2014 e scadrà alle ore 24 del 31/10/2016, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

E' facoltà delle Parti concordare una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.

Art. 5 — Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 — Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 7— Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 8 — Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 — Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 — Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 11 — Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 — Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 13 — Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 C.C., il Contraente, in caso di sinistro, deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 14 — Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 15 — Clausola broker

Il Contraente incarica In Più Broker Srl della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 16 — Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

Art. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. 2 - ESCLUSIONI.

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:

- a) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici;
- b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
- c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
- d) rapina, furto semplice o con scasso, tentativo di furto;
- e) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge;
- f) trombe d'aria, uragani, bufere, gelo, tempeste, ghiaccio, neve, grandine, inondazioni, alluvioni e allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto;
- g) caduta di aerei o di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del muro del suono;
- h) incuria, imperizia, negligenza;
- i) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro;
- j) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;
- k) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza;
- l) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio;
- m) qualunque altro evento non espressamente escluso.

Art. 2- ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni ed i guasti:

1. determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
2. da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4. riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
5. verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 6;
6. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi, a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
7. di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
8. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9. verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo

- od autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10. ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
 11. ammanchi, smarrimenti;
 12. attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 13. danni da virus informatici.

Art. 3 - DANNI PER MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio/i o dall'impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.

Si precisa inoltre che l'indennizzo verrà liquidato con una franchigia di 3 giorni.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire importo superiore a quanto riportato nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

Art. 4- DANNI A SUPPORTI DI DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri, dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui all'art. 2 — ESCLUSIONI.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

Art. 5- DANNI ELETTRICI

Ferme le esclusioni previste al precedente art.2) - ESCLUSIONI, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applicherà lo scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 500,00.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applicherà lo scoperto del 20% (venti per cento) con il minimo di € 1.000,00.

Art. 6- DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, ed il loro utilizzo, nel mondo intero, a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

Art. 7- EVENTI SOCIOPOLITICI — ATTI DOLOSI

La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi nonché in occasione di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

La Società ha facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 8- ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 9— INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti — compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio — subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 10 - TERREMOTO

La Società rimborsa i danni materiali e diretti — compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio — subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 11 - DANNI DA FURTO

I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Lo scoperto ed il minimo previsti nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE, si intendono raddoppiati qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:

- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetro stratificato.

Art.12 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate sui supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione All Risks Elettronica, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all' indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella scheda LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

Art. 13 COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni con vetustà non superiore ai 6 anni per le "Apparecchiature elettroniche" ed 10 anni per le "Apparecchiature tecniche" (alla data di effetto della presente polizza), la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

La Società, s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi e/o decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l'intesa che entro 90 (novanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o esclusioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.

La stessa procedura sarà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati entro 60 giorni da quello in cui la Società ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

Limitatamente agli enti presi temporaneamente a noleggio, l'Assicurato è obbligato alla comunicazione preventiva delle applicazioni, fornendo indicazioni circa la tipologia dei beni, il loro valore e la durata della copertura. La regolazione del premio relativa alle predette applicazioni, ai tassi di polizza applicati in pro-rata temporis, verrà conteggiata nella suddetta appendice di aggiornamento.

Art.14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

Art. 15 - ANTICIPO INDENNIZZI

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 50.000,00 (cinquantatomila) l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% - ma comunque non superiore al limite di € 500.000,00 - dell'importo minimo che

dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 16- ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20 % di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 17- NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante accordo diretto fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i periti.

Se una della Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento d'itale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.

I periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

Art. 18 - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi atti di variazione;
- c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- d) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione.

Art. 19- CRITERI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Art. 20 — DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

La Società liquiderà un indennizzo calcolato stimando il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato e deducendo il valore ricavabile dai residui.

Art. 21 - DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

La Società liquiderà un indennizzo calcolato come segue:

- 1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), dedotto dell'importo stimato in 2).

Di comune accordo tra le Parti si stabilisce che nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati.

Art. 22- PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti.

Art. 23 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SOMME ASSICURATE

Partita 1) Apparecchiature elettroniche ed informatiche	€ 1.200.000,00
Partita 2) Apparecchiature tecniche	€ 3.000.000,00
Partita 3) Maggiori costi	€ 30.000,00

LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Ferme le eccezioni di seguito indicate, per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa di € 250,00.

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO	SCOPERTI / FRANCHIGIE PER SINISTRO
Danni da furto		Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Maggiori costi	€ 30.000,00 per singolo Sinistro — Limite temporale 30 giorni	3 giorni
Supporti dati	€ 10.000,00	€ 250,00
Impiego mobile	€ 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00— Per danni fuori dal territorio italiano il minimo si intende elevato a € 1.000,00
Sociopolitici — Atti vandalici	€ 1.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
Terrorismo Sabotaggio organizzato	€ 500.000,00	Scoperto 15% con il minimo di € 1.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 500.000,00 — Per enti posti in locali interrati o seminterrati: €200.000,00	Scoperto 15% con il minimo di € 1.500,00
Terremoto	€ 500.000,00	Scoperto 15% con il minimo di € 2.000,00
Programmi in licenza d'uso	€ 10,000,00	€ 250,00

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, 2° comma, il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 3 — Durata del contratto

Art. 6 — Recesso in caso di Sinistro

Art. 9 — Foro competente

IL CONTRAENTE